

Trento, 21 novembre 2017

Prot. n. 817/17

Discussione su ddl 222 - 223 - 224. Consultazione presso la Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Egregio Presidente,
Signori Consiglieri,

consentiteci alcune premesse.

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Provinciale 2017 si legge della ripresa dell'economia e dell'occupazione sia come dato nazionale che provinciale.

E' dei giorni scorsi la messa in evidenza, anche sulla stampa locale, che a livello provinciale un elemento significativo della ripresa deriva dal settore turistico.

All'interno del processo di crescita reale e tendenziale del PIL nazionale e provinciale viene evidenziato anche il contributo dato dai consumi delle famiglie residenti e turistiche.

Per il settore turistico la ripresa della domanda interna, fortemente indebolita in questi ultimi anni, affiancherà il buon risultato della domanda estera, che in Trentino ha garantito tenuta e crescita del settore negli anni della crisi.

In questo contesto abbiamo anche assistito ad una ripresa degli investimenti nel settore, ad un recupero di redditività, a processi di riorganizzazione. Il turismo non solo dunque negli anni più difficili della crisi economica ha esercitato una funzione di sostegno dei livelli produttivi e occupazionali, ma ha anche svolto un ruolo di stimolo per gli altri settori economici complementari.

Questi risultati in Trentino riflettono certamente l'andamento positivo dell'economia internazionale, e di quella nazionale sia pure in tono minore, ma sono il risultato anche di scelte fatte a livello provinciale.

Da sempre abbiamo sostenuto la necessità di ridurre il carico fiscale sulle imprese e sui cittadini.

L'alleggerimento del carico fiscale sui cittadini è anche funzionale all'incremento della domanda interna ovvero dei consumi delle famiglie, e la riduzione del carico fiscale sulle imprese è un fattore decisivo per la crescita degli investimenti.

Questa legge finanziaria, come quelle che l'hanno preceduta nel biennio precedente, vanno nella direzione auspicata e va riconosciuto l'impegno per attenuare il peso del carico fiscale.

Abbiamo valutato positivamente la riduzione prima e la conferma anche per quest'anno dell'aliquota IMIS, tassa che colpisce in modo elevato un bene strumentale come l'edificio alberghiero. Tuttavia evidenziamo che l'aggiornamento della rendita catastale che si deve attuare in occasione di investimenti strutturali di miglioramento e qualificazione dell'immobile alberghiero, così come disposto dalla circolare n. 6/2012 della Direzione centrale del Catasto e cartografia, riduce il beneficio apportato dalla diminuzione dell'aliquota a livello provinciale, perché innalza la base imponibile della stessa.

Per quanto riguarda l'Irap, pur riconoscendo che l'aliquota base è inferiore a quella applicata a livello statale, dobbiamo dire che quest'imposta rappresenta per le aziende una voce di costo ancora rilevante. In prospettiva si chiede una ulteriore riduzione, in particolare per le aziende che mantengono i livelli occupazionali.

È importante poi che le fattispecie agevolative siano applicabili in modo chiaro e semplice.

Interessante ed apprezzata è stata l'introduzione del credito di imposta per il finanziamento di investimenti delle aziende.

Questa direzione di marcia deve proseguire, cogliendo tutte le occasioni che portino a ulteriori abbassamenti della pressione fiscale.

Una considerazione deve essere fatta sulla voce del Bilancio Provinciale relativa alla Spesa corrente.

Notiamo che, sia pure di poco, è tendenzialmente crescente mentre la spesa in conto capitale e le risorse disponibili per nuovi investimenti sono in contrazione.

Consapevoli che spesa corrente non è sempre sinonimo di spreco e di improduttività e che all'interno di questa voce, a puro titolo di esempio, si trovano spese come quelle per il sistema formativo o per la struttura organizzativa della promozione turistica che sono vere e proprie spese di investimento, siamo convinti che si debba insistere nella richiesta di una sua riduzione.

Questa richiesta non è incompatibile con la qualificazione dell'apparato pubblico, né con i due provvedimenti come l'attenuazione del vincolo sul *turn over* e sull'inserimento di giovani nella struttura organizzativa provinciale, che valutiamo positivamente.



La riduzione della spesa pubblica ed in particolare dell'apparato pubblico va però di pari passo, causa e conseguenza assieme, con la cancellazione di norme legislative inutili e sovrabbondanti. Richiamiamo la necessità dunque di un calo di burocrazia e di produzione di nuove norme, che talvolta sono una complicazione di quelle esistenti.

Fatte queste considerazioni ne deduciamo la necessità di destinare maggiori risorse alla spesa in conto capitale e agli investimenti, che ci paiono non procedere con la dovuta velocità e quantità.

La banda larga non è ancora presente in tutto il territorio provinciale, opere come il collegamento Rovereto - Loppio Busa appare solo nelle discussioni e come buon proposito, il sistema di trasporto verso gli aeroporti è inadeguato, e auspichiamo che la viabilità interna sia più a misura di cittadino e di turista.

Sarebbe anche ora di uscire dalle fumosità per quanto riguarda i collegamenti con il Veneto e le criticità del tracciato dell'A22.

Sono investimenti e scelte necessarie, per le quali bisogna assumersi le responsabilità politiche e per le quali servono risorse finanziarie.

Aspetti ed interventi a favore del turismo non presenti nei disegni di legge oggetto delle osservazioni.

Le risorse impegnate nell'organizzazione e nella promozione turistica devono trovare conferma nel bilancio provinciale, anche con riferimento alla loro messa a disposizione effettiva delle Aziende di promozione d'ambito.

Si evidenzia come l'elemento "certezza" nella definizione del livello di risorse e nei tempi delle loro erogazioni, sia un presupposto necessario per programmare le attività di promozione turistica in modo efficiente ed efficace. Ci pare inoltre opportuno sottolineare che tali attività debbano essere programmate e coordinate nel rispetto delle linee di indirizzo della politica turistica attuata da Trentino Marketing.

Per quanto concerne l'**imposta provinciale di soggiorno**, come noto, la misura dell'imposta è fissata dalla legge provinciale sulla promozione turistica secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia di struttura ricettiva, da un minimo di 0,5 euro a un massimo di 2,5 euro per pernottamento. Alcuni hanno avanzato l'ipotesi di innalzamento dell'importo giornaliero massimo pro-capite e per pernottamento attualmente previsto. Si chiede che vengano mantenuti tali limiti senza ulteriori aumenti.



In merito all'imposta dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico, ribadiamo quanto già osservato nelle precedenti occasioni di confronto, ovvero che l'istituzione di un onere forfettario - per posto letto - annuale a carico di proprietari di appartamenti turistici indipendentemente dall'effettiva occupazione, lo qualifica di fatto come una "tassa di scopo". Si determina così una disomogeneità di trattamento tra gli operatori turistici e appare soprattutto discriminatoria nei confronti dei clienti, nonché insufficiente dal punto di vista contributivo rispetto alla necessità di apportare risorse al sistema della promozione. Nel merito riteniamo quindi che anche gli alloggi ad uso turistico debbano essere soggetti alle stesse modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al pari delle altre strutture ricettive.

Per quanto riguarda le **disposizioni in materia di ricettività turistica**, mettiamo in evidenza come la legge provinciale sulla ricettività alberghiera già da quattro anni ha introdotto la possibilità di frazionare e dividere le strutture alberghiere.

A tutt'oggi nonostante le ripetute richieste non è ancora stata disposta la regolamentazione dell'articolo di legge in oggetto; si sollecita pertanto la definizione dei criteri attuativi della norma.

In **materia di urbanistica**, chiediamo vengano previste anche per le residenze turistiche alberghiere e per le altre tipologie previste alla lettera b) dell'allegato C al Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n.8-61 /leg . "Opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica", le medesime condizioni riconosciute alle strutture alberghiere, ossia la possibilità di deroga urbanistica per tutti gli interventi di riqualificazione ammessi dalla legge provinciale di ricettività turistica e dal relativo regolamento di attuazione.

Attualmente infatti per le RTA, considerate anch'esse dalla legge provinciale sulla ricettività una tipologia alberghiera, sono riconosciute dalla legge urbanistica unicamente deroghe relative agli interventi sulle parti ad uso comune oppure interventi intesi a trasformare l'esercizio in un albergo, albergo garnì o villaggio albergo.

L'**infrastrutturazione in banda ultra larga** del Trentino è sicuramente strategica anche per il nostro settore. E' stata positiva l'azione della Provincia nel prevedere agevolazioni per l'allacciamento dei privati alla rete. Tuttavia si chiede di modificare gli attuali parametri previsti nei criteri attuativi della legge sugli incentivi, laddove richiedono 100 mega in download, prevedendo una soglia di 30 mega.

Già con tale soglia, infatti, la grande generalità delle strutture alberghiere potrebbe soddisfare le proprie esigenze di miglioramento e qualificazione dei servizi.



Veniamo ora ad alcune osservazioni puntuali agli articolati proposti.

Disegno di legge provinciale collegata alla legge di stabilità provinciale 2018 - n. 222

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, in materia di disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti

L'entrata in vigore della nuova tariffa di tipo non tributario, dovuta dagli utenti per i servizi collegati al ciclo dei rifiuti, viene rimandata alla data del 1° gennaio 2019, al fine di poter procedere a ulteriori approfondimenti e verifiche. La scrivente chiede di poter essere coinvolta in questa fase, tenuto conto che il costo del servizio incide pesantemente sulle spese aziendali.

In questi anni infatti abbiamo assistito alla crescita progressiva dei costi.

Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Condividiamo l'obiettivo, ben motivato nella relazione illustrativa, di favorire la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente costituito da alloggi turistici e rendere più incisive le disposizioni che già oggi permettono all'albergatore di inserire nella propria offerta ricettiva questa tipologia immobiliare.

La proposta di far gestire gli alloggi turistici dagli albergatori, va inoltre incontro a precise esigenze di molti turisti, che da una parte chiedono autonomia nel gestire la vacanza, e dall'altra considerano un elemento di garanzia e di qualità che queste tipologie ricettive facciano capo a strutture organizzate come l'albergo.

Tuttavia crediamo che l'articolo così come formulato non sia concretamente attuabile.

Tra i principali elementi ostativi alla possibile applicazione della norma individuiamo il vincolo che dispone che gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un'area nella quale è consentita anche la realizzazione di esercizi alberghieri, di fatto eccessivamente limitante dal punto di vista urbanistico.

In secondo luogo, la legge già oggi prevede una distanza massima di 200 metri tra albergo ed alloggio, previsione che risulta di difficile applicazione vista la conformazione territoriale dei nostri paesi. Inoltre, la proposta di modifica dispone che questo limite può essere aumentato fino a 1.000 metri, ma solamente con autorizzazione del Comune e qualora sussistano le condizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.



Al fine di contenere gli adempimenti burocratici e i tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni si chiede quindi di adottare il limite di 1.000 metri come parametro massimo e definito in legge (sostitutivo degli attuali 200 metri), demandando alla necessità dell'autorizzazione comunale in deroga unicamente per eventuali richieste di distanze maggiori di quella fissata.

La proposta di legge introduce il comma *c bis*) per il quale "il numero dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero deve essere superiore a quello dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico". Al riguardo, riteniamo che al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche e qualità tipiche della tipologia alberghiera, i posti letto offerti negli alloggi non debbano superare il limite del 25% di quelli presenti nell'albergo.

La lettera f) prevede di aumentare la superficie complessiva delle sale comuni in rapporto dei posti letto collocati negli alloggi. Considerato che gli alloggi ad uso turistico annessi all'albergo rappresentano un aumento di ricettività "flessibile e temporaneo", riteniamo che in alcun modo questo aumento di letti debba condizionare i parametri strutturali, anche al fine di rendere la norma attuabile e in considerazione del limite da noi proposto del numero dei posti letto negli alloggi.

La lettera g bis) dispone l'obbligo di prestazione del servizio di prima colazione, se richiesto dall'ospite, direttamente negli alloggi turistici. Premesso che il cliente che soggiorna in questa tipologia ricettiva desidera essere autonomo, si ritiene che il servizio proposto risulti di difficile effettuazione ed organizzazione (necessità di contenitori e automezzi idonei al trasporto degli alimenti, organizzazione degli orari per la consegna della colazione con il cliente, ecc.) e che pertanto l'eventuale somministrazione di bevande o alimenti debba avvenire nella struttura alberghiera.

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Con la proposta viene ampliata la platea dei soggetti che possono svolgere un tirocinio, inserendo anche gli occupati in cerca di altra occupazione. Valutando positivamente la finalità della norma, si chiede di includere nell'elenco, come già disposto anche dalle norme nazionali, gli allievi che hanno concluso il percorso formativo delle scuole professionali. Non si capisce perché siano stati esclusi.

Disegno di legge di stabilità provinciale 2018 - n. 223

Art. 3 - Modificazione legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) in materia di IMIS

Anche in questa sede vogliamo nuovamente evidenziare la fattispecie delle strutture ricettive che, pur non risultando inagibili e/o inabilitabili, tuttavia si trovano nell'impossibilità di proseguire l'attività per assenza di adeguate prospettive economiche o continuità aziendale.

Per tali strutture, la cui attività è cessata, non è prospettabile di proseguire se non a fronte di ingenti investimenti che difficilmente sono plausibili dal punto di vista economico. Si evidenzia la necessità, per questi immobili non più idonei a produrre un reddito, di una riduzione dell'aliquota IMIS applicata, nel rispetto di regole che potranno essere definite con delibera della Giunta Provinciale.

Art. 16 - Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provincia le sugli incentivi alle imprese 1999) per il potenziamento del sistema duale scuola-lavoro

Valutiamo positivamente la disposizione contenuta nel comma 2 che prevede un'agevolazione in compensazione fiscale pari a 2.000 euro/studente alle imprese che ospitano studenti nell'ambito dei percorsi di formazione in apprendistato.

Art. 25 - Modificazione della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Condividiamo la previsione di introdurre uno strumento di sostegno al funzionamento dei rifugi di alta montagna privi di collegamenti, per assicurare l'apertura stagionale, a garanzia del mantenimento della loro funzione di pubblico interesse per il presidio della sicurezza in quota.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.